

CONVENZIONE

PER LA DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI DOCUMENTI NAUTICI EDITI DALL'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

TRA

L'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

E

LA DITTA

TENUTO CONTO CHE: L'I.I.M. in qualità di Organo Cartografico dello Stato, ha la competenza esclusiva nella pubblicazione dei documenti nautici;

PRESO ATTO CHE: la ditta ha dichiarato, a mezzo di autocertificazione liberatoria per questo Istituto, che è in possesso dei requisiti tecnici necessari per soddisfare le esigenze di aggiornamento e vendita di cartografia, assumendosi le responsabilità di legge derivanti;

CONSIDERATA : la documentazione tecnica e le autocertificazioni fornite;

VISTO: l'art. 222 comma 2 lett. m), del DPR 15.03.2012, n. 90 che prevede, in capo all'Istituto Idrografico della marina, la vendita dei propri prodotti anche attraverso rivenditori ufficiali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

L'I.I.M., titolare del diritto di proprietà intellettuale, avendone piena e libera disponibilità, si impegna ad affidare alla ditta _____ in qualità di Rivenditore Ufficiale, non esclusivista, la vendita all'utenza di tutta la documentazione inclusa nella pubblicazione I.I. 3001 "Catalogo Generale" edizione in vigore, ad eccezione della cartografia elettronica.

L'I.I.M. potrà concludere analoghe convenzioni con altre imprese sulla base di proprie valutazioni di opportunità.

La fornitura della citata documentazione è operata a titolo oneroso.

Art. 2 (Modalità di vendita e aggiornamento dei prodotti)

La ditta si impegna ad acquistare dall'I.I.M., aggiornare e vendere all'utenza, le carte e le pubblicazioni in vigore all'atto di stipula della convenzione e di quelle che entreranno in vigore

successivamente. La Ditta agirà quale “Rivenditore Ufficiale dell’I.I.M.”, e non potrà pertanto includere il nome dell’I.I.M. in quello della propria ragione sociale, né trattare con la clientela con veste diversa da quella di “Rivenditore Ufficiale dell’I.I.M.”.

La ditta si impegna a mettere in evidenza i prodotti dell’Istituto Idrografico, utilizzando poster, insegne pubblicitarie e qualsivoglia altro strumento divulgativo, al fine di promuovere sia l’immagine dell’Istituto che l’immagine della Ditta in qualità di rivenditore ufficiale. Le informazioni pubblicitarie di cui sopra dovranno essere preventivamente autorizzate dall’I.I.M..

La ditta dovrà distribuire e vendere esclusivamente carte e pubblicazioni, tutte aggiornate, come esplicitato nell’annesso tecnico allegato, attraverso:

- La vendita diretta al pubblico (vendita al banco);
- La vendita per corrispondenza.

La Ditta si impegna ad assicurare entrambe le modalità di vendita, comunque assecondando le richieste dell’utenza, di volta in volta.

La documentazione nautica soggetta ad aggiornamento sistematico inviata da questo Istituto potrà essere NON AGGIORNATA: pertanto la ditta si impegna ad aggiornare obbligatoriamente la documentazione prima della vendita, seguendo le modalità descritte sulle varie pubblicazioni edite dall’I.I.M. quali la I.I. 3146 – Premessa agli Avvisi ai Naviganti; I.I. 3024 – Norme per l’Impiego e Conservazione delle Dotazioni Nautiche; I.I. 3100 – Catalogo Generale delle Carte e delle Pubblicazioni Nautiche (edizione in vigore) e altre di volta in volta segnalate dall’I.I.M., apportando, a regola d’arte, tutte le correzioni pubblicate periodicamente sul fascicolo degli Avvisi ai Naviganti fino alla data di vendita della carta o pubblicazione soggetta ad aggiornamento sistematico.

Le tempistiche di evasione e spedizione saranno dettate dalle priorità dell’I.I.M.

La ditta, come già anticipato in premessa, dovrà altresì produrre **apposita dichiarazione liberatoria in cui dichiara di essere idonea alla correzione della documentazione nautica**, e si impegna a provvedere alle necessarie correzioni della medesima e a fornirla aggiornata all’utente, assumendosene le derivanti responsabilità di legge (come riportato nel 3° comma dell’art. 9).

Art. 3 (Ordini di acquisto)

La ditta si impegna ad effettuare l’ordine secondo le modalità riportate nell’annesso tecnico allegato, all’interno del quale si trovano anche i regimi di sconto previsti.

Art. 4 (Modalità di applicazione dei prezzi alla vendita)

Il prezzo di vendita dei prodotti viene determinato annualmente dall’I.I.M. e pubblicato sul catalogo. Tale prezzo è da intendersi come “prezzo massimo al pubblico” restando impregiudicata la facoltà della ditta di applicare eventuali riduzioni. Sugli ordinativi soddisfatti attraverso la modalità di vendita per corrispondenza la Ditta potrà applicare le maggiorazioni necessarie a coprire i costi di imballo e spedizione.

Art. 5 (Regimi di sconto)

Alla ditta concessionaria verrà riconosciuto, a titolo di provvigione, uno sconto sul prezzo ufficiale di catalogo, come riportato nell’annesso tecnico allegato.

Art. 6
(Modalità di pagamento)

Il pagamento delle fatture potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- Anticipatamente con versamento dell'importo sul cc/p 423160 Bancoposta – IBAN 82N0760101400000000423160;
- con pagamento in contrassegno a ricevimento della merce;
- qualora la ditta intenda avvalersi della modalità di pagamento differito a 90 giorni dal ricevimento della merce, dovrà farne specifica richiesta all'atto della firma del presente convenzione. In tal caso sarà obbligatoria la presentazione di fideiussione bancaria a favore di questo Istituto per un importo pari a 50.000 €, quale garanzia del materiale consegnato. **Nel caso in cui il totale delle fatture emesse, e non ancora pagate, sommato ad un ulteriore ordine processato dovesse eccedere l'importo di tale fideiussione, non sarà possibile dar corso alla richiesta sino al saldo per intero di una o più fatture arretrate, in modo da rientrare nei limiti della fideiussione.**

Nota: in occasione della pubblicazione di nuove edizioni di documentazione soggetta ad aggiornamento sistematico, questo Istituto provvederà a sostituire gratuitamente le carte e pubblicazioni di vecchia edizione, ancora giacenti presso la ditta, previa restituzione delle stesse restando a carico della ditta solo le spese di spedizione. Tale possibilità non è applicata per pubblicazioni a carattere annuale (effemeridi nautiche, tavole di marea e agenda nautica).

Art. 7
(Documentazione necessaria per aderire alla convenzione)

La ditta deve inviare, allegata alla richiesta di convenzione, una copia delle seguente documentazione firmata in ogni sua pagina:

- copia della visura camerale firmata, valida alla data della stipula della presente convenzione (art. 48 D.L.T. del 23.11.1944 n° 869), dalla quale si evince l'abilitazione alla vendita dei prodotti di cui alla tabella 14^a della C.C.I.A.;
- autocertificazione per il fatturato globale dell'impresa e il fatturato specifico dell'ultimo triennio relativo alla vendita di documentazione nautica per il quale si richiede la qualifica di rivenditore. L'importo minimo del fatturato specifico è di 5.000 € annuo di prodotti editi dall'I.I.M., di cui almeno il 70% è rappresentato da carte nautiche (a esclusione delle carte storiche);
- autocertificazione liberatoria con la quale dichiara di essere idonea a correggere la documentazione nautica e si impegna a consegnarla aggiornata all'utente.

Art. 8
(Spese di registrazione)

Le eventuali spese di registrazione fiscale della presente convenzione sono a carico della Ditta in applicazione dell'art. 57, T.U. 26/4/1986 n.131.

Art. 9
(Obblighi di vendita e aggiornamento)

La Ditta si impegna a soddisfare, all'atto della sottoscrizione e per la durata della presente convenzione, le seguenti condizioni:

- distribuire e vendere i prodotti ai propri clienti ad un prezzo non superiore a quanto indicato sul catalogo dell'I.I.M.;
- consegnare ai clienti i prodotti dell'I.I.M. senza modifiche o alterazioni rispetto ai dati originali e agli aggiornamenti editi dall'I.I.M.;
- provvedere, a proprie spese e senza ulteriore compenso, ad apportare, a regola d'arte, tutte le correzioni pubblicate periodicamente sul fascicolo degli Avvisi ai Naviganti fino alla data di vendita della carta o pubblicazione soggetta ad aggiornamento sistematico e sovrastampare sulle stesse la dicitura **“L'aggiornamento del presente documento è stato eseguito a cura della Ditta _____ alla data del _____ fascicolo avvisi ai naviganti n° _____ in qualità di Rivenditore Ufficiale dell'Istituto Idrografico della Marina”**.

Art. 10
(Facoltà dell'Istituto Idrografico della Marina)

L' I.I.M. si riserva la facoltà :

- di aggiornare il catalogo generale I.I.3001 in qualsiasi momento;
- di inviare periodicamente propri delegati presso la Ditta per accertare il rispetto delle su riportate prescrizioni;
- di esperire le azioni ritenute più opportune per il recupero dei crediti, qualora scaduti i termini di pagamento differito.

Art. 11
(Risoluzione della convenzione)

La risoluzione della convenzione in parola potrà avvenire in ogni momento, qualora si verificano una delle seguenti ipotesi di inadempimento:

- in seguito ad un controllo effettuato da parte dell'I.I.M. o di suoi delegati, ovvero effettuati dalle Autorità Marittime a bordo delle navi, emerge che la documentazione nautica non risulti aggiornata alla data di vendita;
- l'importo minimo non raggiunga quanto indicato al precedente punto 7 para 2;
- la ditta danneggi l'immagine dell'I.I.M..

Nei predetti casi la risoluzione della convenzione sarà immediata a seguito di insindacabile iniziativa di questo I.I.M..

Qualora dovessero intervenire modifiche legislative in seguito alle quali la presente convenzione dovesse rientrare nelle attribuzioni della Società “Difesa Servizi S.p.a.” o di altro soggetto giuridico, l'Istituto Idrografico avrà facoltà di chiedere la risoluzione anticipata della presente convenzione senza oneri a proprio carico, ovvero la sua prosecuzione con il nuovo soggetto, alle condizioni e con le eventuali modalità alternative che saranno consentite dalla nuova normativa.

La ditta potrà richiedere la risoluzione della presente convenzione con preavviso all'I.I.M. di almeno 3 mesi, da inoltrarsi a mezzo di raccomandata A/R.

Art. 12
(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha la durata di 1 anno dalla stipula. L'originale della convenzione deve essere inviata timbrata, firmata e siglata pagina per pagina da parte del legale rappresentante della ditta in duplice copia. La convenzione ha inizio a partire dalla data di ratifica della stessa da parte del Direttore dell'I.I.M.. Due mesi prima della scadenza la ditta dovrà ripresentare domanda per il rinnovo della convenzione ed allegare la documentazione aggiornata.

Art. 13
(Controversie)

Per le eventuali controversie nascenti dalla presente convenzione è competente il Foro di Genova.

Art. 14
(Riferimenti normativi)

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dettate dal:

- Codice Civile;
- D.M. 14/04/2000 n. 200 “Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione Difesa”;
- D.Lgs. 09/04/2003 n. 68 “Norme generali sul diritto d'autore”;
- D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Istituto Idrografico della Marina
Il Direttore

Il Responsabile della Ditta

[località] , [data]

A norma dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., la Ditta contraente dichiara di essere consapevole delle conseguenti responsabilità discendenti dal contratto e, pertanto, espressamente dichiara di accettare, senza riserve né condizioni, le clausole riportate nel presente contratto ai punti:

1 (Oggetto); **2** (Modalità di vendita e aggiornamento dei prodotti); **3** (Ordini di acquisto); **4** (Modalità di applicazione dei prezzi alla vendita); **6** (Modalità di pagamento); **9** (Obblighi di vendita e aggiornamento); **10** (Facoltà dell'Istituto Idrografico della Marina); **11** (Risoluzione della convenzione); **13** (Controversie).

[località] , [data]

Il Responsabile della Ditta

VISTO

(per la sottoscrizione a titolo di accettazione delle clausole vessatorie) :

Il Direttore

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA
Annesso Tecnico alla convenzione 2013 per la rivendita di carte

PREMESSA

Questo Annesso Tecnico è parte integrante della Convenzione.

1 – GENERALITA' - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEGLI ORDINATIVI.

Gli ordinativi da parte del Rivenditore possono riguardare tutta la documentazione nautica edita dall'I.I.M.

Scopo della convenzione è quello di avere dei Rivenditori Ufficiali della documentazione nautica, compresa quella soggetta ad aggiornamento sistematico, che forniscano in tempi relativamente brevi la clientela di documentazione nautica aggiornata. Per far ciò è necessario che il Rivenditore abbia un adeguato magazzino, capace di far fronte alle probabili esigenze di mercato.

Il Rivenditore dovrà provvedere a proprie spese e senza ulteriore compenso, ad apportare, a regola d'arte, tutte le correzioni pubblicate periodicamente sul fascicolo degli Avvisi ai Naviganti fino alla data di vendita della carta o pubblicazione soggetta ad aggiornamento sistematico e sovrastampare sulle stesse la dicitura:

“L'aggiornamento del presente documento è stato eseguito a cura della Ditta _____ alla data del _____ fascicolo avvisi ai naviganti n° _____ in qualità di Rivenditore Ufficiale dell'Istituto Idrografico della Marina”.

In occasione della pubblicazione di nuove edizioni di documentazione soggetta ad aggiornamento sistematico, questo Istituto provvederà a sostituire gratuitamente le carte e pubblicazioni di vecchia edizione, ancora giacenti presso la ditta, previa restituzione delle stesse restando a carico della ditta solo le spese di spedizione.

Tale possibilità non è applicata per pubblicazioni a carattere annuale (effemeridi nautiche, tavole di marea e agenda nautica).

La ditta dovrà produrre una autocertificazione liberatoria in cui assicura che ha le conoscenze tecniche necessarie per l'aggiornamento della documentazione, e che se ne assume le derivanti responsabilità di legge.

2 - ORDINATIVI E SCONTI

Gli aggiornamenti alla documentazione nautica restano sempre e comunque a carico del Rivenditore, che si impegna a fornirli all'utilizzatore aggiornati alla data di acquisto.

La ditta si impegna ad effettuare l'ordine secondo le modalità riportate nel seguente paragrafo 3.

Le carte da diporto vengono prodotte in modalità “on Demand” quindi aggiornate alla data di spedizione delle stesse da parte dell'IIM. Tuttavia, qualora la vendita al pubblico da parte del Rivenditore Ufficiale, non avvenga contestualmente, anche la predetta tipologia di documentazione andrà aggiornata a cura del rivenditore.

I regimi di sconto previsti sono quindi unificati per tutta la tipologia di prodotti e sono fissati al 50% rispetto al prezzo di listino, fermo restando che il Rivenditore non potrà applicare al pubblico prezzi superiori a quelli di listino indicati sulla pubblicazione I.I. 3001.

3 – MODALITA' OPERATIVE PER INOLTRO ORDINE

La ditta si impegna ad effettuare l'ordine secondo le modalità riportate in questo paragrafo:

Per velocizzare le pratiche relative alla compilazione degli ordini, i Rivenditori devono seguire le seguenti linee guida.

Ogni ordine dovrà avere:

- pagina iniziale con indicato il nominativo del Rivenditore e il numero di fogli che contiene l'ordinativo inoltrato;
- nominativo del Rivenditore riportato su ogni foglio.

L'ordine, internamente, dovrà essere suddiviso in carte, kit per il diporto e pubblicazioni. (sottosezione "carte", sottosezione "kit diporto" e sottosezione "pubblicazioni").

All'interno di ogni sottosezione dovranno essere riportati il numero di catalogo di ogni prodotto richiesto e la quantità.

Gli ordini dovranno essere inviati con le seguenti modalità:

- via posta elettronica all'indirizzo maridrografico.genova@marina.difesa.it (l'ordine dovrà essere inviato come allegato alla mail), oppure.
- via FAX al n. 010 261400 con argomento "ordinativo rivenditori ufficiali".

L'intestazione della mail sarà indicata con il nome del Rivenditore e il numero progressivo annuale dell'ordine.

L'espletamento degli ordini avverrà in maniera cronologica.

L'ordine viene considerato evaso, anche se non completamente esaudito (mancanza di articoli), sarà cura del Rivenditore reinserire il materiale non consegnato nel successivo ordine che verrà inoltrato.